

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
92/C 283/01	Aviso — Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea .....	1
	<b>Commissione</b>	
92/C 283/02	ECU.....	2
92/C 283/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	3
92/C 283/04	Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Thailandia .....	4
92/C 283/05	Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 21) originari dell'Indonesia .....	4
92/C 283/06	Aiuti di Stato — C 47/90 (ex NN 89/89 e ex NN 41/91) — Spagna .....	5
92/C 283/07	Aiuti di Stato — C 25/92 (N 99/92) — Italia .....	6

---

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio ( <i>segue</i> )	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
92/C 283/08	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa . . . . .	8
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
92/C 283/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.259 — British Airways/TAT) . . . . .	10
92/C 283/10	Avviso indicativo riguardante attività di consulenza nel settore del mercato interno e degli affari industriali e in particolare degli appalti pubblici — Commissione delle Comunità europee . . . . .	11

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## AVVISO

**Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea**

*(92/C 283/01)*

Il Consiglio ha stabilito posizioni comuni per quanto riguarda le seguenti proposte:

- 1) proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

doc. 8291/1/92 + ADD 1

- 2) proposta di direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

doc. 8406/1/92 + ADD 1

- 3) proposta di direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

doc. 8290/1/92 + ADD 1

Il testo di queste posizioni comuni può essere ottenuto presso il segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, ufficio 12/53, [tel. (32-2) 234 76 21, telefax 234 81 74].

Per qualsiasi richiesta occorre menzionare il riferimento alla presente Gazzetta ufficiale e il numero di serie della proposta in questione.

---

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

30 ottobre 1992

(92/C 283/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4497	Dollaro USA	1,27874
Corona danese	7,55480	Dollaro canadese	1,58909
Marco tedesco	1,96542	Yen giapponese	157,451
Dracma greca	255,313	Franco svizzero	1,75571
Peseta spagnola	139,683	Corona norvegese	8,01131
Franco francese	6,66863	Corona svedese	7,40390
Sterlina irlandese	0,746579	Marco finlandese	6,22107
Lira italiana	1680,25	Scellino austriaco	13,8309
Fiorino olandese	2,21196	Corona islandese	73,7577
Scudo portoghese	175,622	Dollaro australiano	1,83727
Sterlina inglese	0,815887	Dollaro neozelandese	2,42645

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(92/C 283/03)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1343/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 22)	29. 10. 1992	126,75 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1356/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 58)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1345/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 28)	29. 10. 1992	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1346/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 31)	29. 10. 1992	77,25 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1344/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 25)	29. 10. 1992	101,97 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1910/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia (GU n. L 192 del 11. 7. 1992, pag. 20)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2690/92 della Commissione, del 16 settembre 1992, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 36)	29. 10. 1992	58,90 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2748/92 della Commissione, del 21 settembre 1992, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 10)	29. 10. 1992	241,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2749/92 della Commissione, del 21 settembre 1992, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 12)	29. 10. 1992	246,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2750/92 della Commissione, del 21 settembre 1992, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 14)	29. 10. 1992	233,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2980/92 della Commissione, del 14 ottobre 1992, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi (GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 33)	—	Nessuna offerta

**Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 97) originari della Thailandia**

(92/C 283/04)

A titolo dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (<sup>1</sup>), la Commissione ha notificato, in data 23 ottobre 1992, una richiesta di consultazione alle autorità della Thailandia, per giungere ad un accordo e a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 97 originari della Thailandia.

In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede alle autorità della Thailandia di limitare le esportazioni dei prodotti della categoria 97 nelle regioni della Comunità, per un periodo provvisorio, dal 23 ottobre al 31 dicembre 1992, come segue:

esportazioni verso:	Germania	2 t
	Francia	43 t
	Italia	40 t
	Benelux	11 t
	Regno Unito	20 t
	Irlanda	2 t
	Danimarca	58 t
	Grecia	53 t
	Spagna	8 t
	Portogallo	2 t
	CEE	239 t

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

**Comunicazione della Commissione concernente le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 21) originari dell'Indonesia**

(92/C 283/05)

A titolo dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (<sup>1</sup>), la Commissione ha notificato, in data 23 ottobre 1992, una richiesta di consultazione alle autorità dell'Indonesia per giungere ad un accordo e a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per le importazioni nella Comunità dei prodotti della categoria 21 originari dell'Indonesia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede alle autorità dell'Indonesia di limitare le esportazioni dei prodotti della categoria 21 nelle regioni della Comunità, per un periodo provvisorio, dal 23 ottobre al 31 dicembre 1992, come segue:

esportazioni verso:	Germania	1 490 000 pezzi
	Francia	635 000 pezzi
	Italia	222 000 pezzi
	Benelux	701 000 pezzi
	Regno Unito	1 163 000 pezzi
	Irlanda	14 000 pezzi
	Danimarca	144 000 pezzi
	Grecia	24 000 pezzi
	Spagna	123 000 pezzi
	Portogallo	24 000 pezzi
	CEE	4 540 000 pezzi

## AIUTI DI STATO

C 47/90 (ex NN 89/89 e ex NN 41/91)

Spagna

(92/C 283/06)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

### Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati, relativa ad aiuti accordati dal governo autonomo della Catalogna

Con la lettera seguente la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di chiudere la procedura (<sup>1</sup>).

«Con lettera del 18 dicembre 1990 la Commissione ha informato le autorità spagnole di aver avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti:

- degli aiuti delle sezioni 2 e 3 del capo III dell'ordinanza (regionale) del 15 aprile 1988,
- delle dotazioni di bilancio 13.01.750.02, 13.03.770.07 e 13.03.770.08 della legge (regionale) 9/1989.

Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 19 febbraio 1991.

Con lettera del 12 novembre 1991 la Commissione ha informato il governo spagnolo di aver esteso, per applicazione abusiva, la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, attualmente avviata nei confronti dell'aiuto C 47/90, alla maggior parte degli

aiuti accordati sulla base delle ordinanze (regionali) del 27 luglio 1989 e del 19 giugno 1990.

Le autorità spagnole hanno presentato le proprie osservazioni con lettera datata 4 febbraio 1992.

La Commissione deplora che detti aiuti non le siano stati notificati preventivamente allo stato di progetto e invita il governo spagnolo a far sì che la Commissione sia d'ora in avanti informata, in tempo utile per presentare le sue osservazioni, circa i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Tuttavia la Commissione ha l'onore di informare il governo spagnolo di aver deciso, tenuto conto delle osservazioni presentate, di chiudere la procedura avviata nei confronti dell'aiuto C 47/90. Tale decisione è stata presa dopo aver verificato che gli aiuti in oggetto possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Infine la Commissione rammenta che l'applicazione degli aiuti in questione dovrà rispettare le disposizioni del diritto comunitario relative al cumulo di aiuti a finalità diversa, nonché le norme specifiche per gli aiuti in taluni settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca.»

(<sup>1</sup>) GU n. C 74 del 20. 3. 1991 e GU n. C 330 del 19. 12. 1991.

## AIUTI DI STATO

C 25/92 (N 99/92)

Italia

(92/C 283/07)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, trasmessa agli altri Stati membri ed agli altri interessati, concernente il programma di interventi AIMA 1992 in cui l'Italia prevede d'accordare un aiuto al magazzinaggio privato a breve termine di vini da tavola e mosti di uve**

Con la lettera riportata in appresso, la Commissione ha comunicato al governo italiano che intende avviare la procedura.

«Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione le misure in oggetto con lettera del 31 gennaio 1992, registrata il 19 febbraio 1992.

Con lettera del 18 maggio 1992, le autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari su richiesta della Commissione del 14 aprile 1992.

Per quanto riguarda l'aiuto all'acquisto ed al magazzinaggio dell'alcole ottenuto mediante la distillazione di vini da tavola di produzione nazionale e l'aiuto nel settore dello zucchero, la Commissione prende atto che entrambe le misure hanno formato oggetto di notifiche separate, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. L'esame della prima misura si è concluso con una decisione di abilitazione in data 27 aprile 1992; l'esame della seconda è tuttora in corso.

Per quanto riguarda gli aiuti:

- a favore del settore bovino e di quello dei prodotti lattieri,
- a favore del settore ovino-caprino e di quello caseario,
- a favore del settore suinicolo,
- a favore del settore orticolo (frutta e ortaggi, patate ed olive da tavola),
- a favore di indigeni non comunitari e di altri,
- al reddito agricolo,

la Commissione informa il governo italiano che, non avendo l'AIMA ancora elaborato le modalità di applicazione e di esecuzione di questi interventi, essa non è attualmente in grado di pronunciarsi in proposito.

Dato che le autorità italiane hanno assicurato che le varie misure formeranno oggetto di notifiche separate a

norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la Commissione si riserva la facoltà di esprimersi in un secondo tempo nei loro confronti.

Per quanto riguarda l'aiuto all'acquisto e al magazzinaggio dell'alcole ottenuto mediante la distillazione della frutta e delle patate, la Commissione comunica al governo italiano che in linea di massima essa considera questo sistema d'intervento, che costituisce un aiuto alla produzione ed alla commercializzazione dell'alcole in parola, come un aiuto al funzionamento e quindi incompatibile con il mercato comune.

Nondimeno, in mancanza di un'organizzazione comune del mercato dell'alcole etilico ottenuto da prodotti agricoli, la Commissione non solleva alcuna obiezione sotto l'aspetto delle regole di concorrenza del trattato.

È tuttavia opportuno sottolineare che si prevede di istituire un'organizzazione comune del mercato dell'alcole entro il 1992.

La Commissione si riserva quindi di rivedere in quell'occasione la propria posizione nei confronti dell'aiuto in parola.

Per quanto riguarda l'aiuto al magazzinaggio privato a breve termine di vini da tavola e mosti di uve, questo aiuto si presenta come un aiuto al funzionamento, contrario alla prassi costante della Commissione in materia di applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato; tale misura ha come dirette conseguenze la riduzione artificiale dei prezzi di costo ed il miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio dei produttori interessati rispetto ai produttori degli altri Stati membri che non beneficiano di aiuti analoghi.

Di conseguenza, la misura in oggetto potrebbe falsare la concorrenza e influire sugli scambi tra gli Stati membri e risponde ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1, senza che si possano far valere le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 e paragrafo 3 del trattato.

La misura costituisce inoltre un'infrangimento al regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio <sup>(1)</sup> relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vinicolo.

Questa regolamentazione va infatti considerata come un sistema completo ed esauriente, che toglie agli Stati membri la facoltà di adottare misure complementari. Ne consegue che le misure previste sono incompatibili con il mercato comune e non possono quindi fruire delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti di queste misure.

Alla luce di quanto sopra e nel quadro di tale procedura, la Commissione invita il governo italiano a presentarle le sue osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della presente lettera.

La Commissione informa il governo italiano che analogo invito sarà rivolto agli altri Stati membri ed agli altri interessati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione fa presente al governo italiano che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, alle

misure progettate non può essere data esecuzione prima che la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione richiama altresì all'attenzione del governo italiano la lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983 relativamente agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che di ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione potrà esigere il rimborso e/o potrà opporre il rifiuto di versare gli anticipi del FEAOG o di imputare al bilancio di quest'ultimo le spese relative alle misure nazionali che influiscono direttamente su alcune misure comunitarie.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in parola, entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni saranno comunicate all'Italia.*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa**

(92/C 283/08)

COM(92) 426 def.

*(Presentata dalla Commissione il 13 ottobre 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, allo scopo di dare piena efficacia alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 è necessario precisare quali siano i territori degli Stati membri che, ai fini fiscali, devono essere trattati come paesi terzi;

considerando che occorre precisare che la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero si effettua anche fra depositi fiscali;

considerando che è opportuno sottoporre al comitato delle accise progetti di semplificazione di carattere puramente tecnico riguardanti in particolare il cambiamento del destinatario e la verifica, ad opera dello speditore, dello status del destinatario;

considerando che è opportuno non fare uso del documento di accompagnamento quando si ricorra a procedure informatizzate per semplificare le procedure amministrative;

considerando che quando la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa dà luogo ad una dichiarazione di vincolo al regime del transito comunitario interno mediante il documento amministrativo unico è opportuno disporre che quest'ultimo faccia le veci del documento d'accompagnamento richiesto in materia di accise in modo da semplificare le procedure documentali;

considerando che, per i prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero che non arrivano a destinazione, è opportuno che la riscossione dell'accisa venga effettuata dallo Stato membro di destinazione quando non sia possibile stabilire il luogo in cui è stata commessa l'infrazione o l'irregolarità;

considerando che per l'applicazione degli articoli 15 e 15 bis della direttiva 92/12/CEE è necessario ricorrere alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4 della stessa direttiva;

considerando, infine, che è opportuno disporre, per i prodotti soggetti ad accisa che nel 1992 sono sottoposti ad un regime di sospensione, che questi prodotti vengano assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa dopo tale data, se il regime di sospensione non è stato appurato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE, dopo le parole «paesi terzi» è aggiunta la frase «o territori di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 o dalle Isole Normanne».

*Articolo 2*

All'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE, dopo le parole «sono forniti», sono sopresse le parole «destinati ad essere forniti» e sono aggiunte le parole «o destinati ad essere forniti all'interno di un altro Stato membro».

*Articolo 3*

L'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni del primo comma si applicano, in quanto compatibili, alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Allo scopo di tener conto di caratteristiche specifiche di alcuni modi di circolazione di prodotti soggetti ad accisa, è opportuno derogare ad alcune disposizioni del titolo III della presente direttiva, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di cambiamento di destinatario.

Le modalità e le formalità relative ad alcune modificazioni, in particolare al cambiamento del destinatario, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 24.»

*Articolo 4*

Nel titolo III della direttiva 92/12/CEE è aggiunto il nuovo articolo 15 bis:

*«Articolo 15 bis*

Le modalità mediante le quali gli operatori e le autorità competenti possono avere la possibilità di verificare lo status del destinatario in ordine al regime di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 24.»

*Articolo 5*

L'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, prima frase, le parole «nonostante l'eventuale uso» sono sostituite dalle parole «nei casi in cui non si faccia uso»;

b) al paragrafo 1, dopo le parole «Stati membri», sono inserite le parole seguenti: «compresa la circolazione per via marittima diretta da un porto comunitario ad un altro porto comunitario»;

c) al paragrafo 1, ultima frase, dopo le parole «di tale documento» è aggiunto il testo seguente: «nonché le modalità in base alle quali il documento di accompagnamento viene sostituito da una procedura informatizzata»;

d) è aggiunto il nuovo paragrafo 1 bis:

«1 bis. Quando la spedizione di prodotti soggetti ad accisa fra Stati membri attraverso i paesi del-

l'EFTA dà luogo ad una dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento fa le veci del documento per le accise di cui al primo comma.

In tale ipotesi:

— occorre indicare chiaramente nel documento amministrativo unico che si tratta di una spedizione di prodotti soggetti ad accise;

— un esemplare del documento amministrativo unico, con le annotazioni, deve essere rispedito dal destinatario per l'appuramento secondo le modalità indicate all'articolo 19.»

*Articolo 6*

All'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE, dopo l'ultima frase è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, nel caso in cui lo Stato membro di partenza applichi un'accisa ad aliquota zero su prodotti che non arrivano a destinazione e quando non sia possibile stabilire il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità sono state commesse, l'infrazione o l'irregolarità si presumono commesse nello Stato membro di destinazione che procede alla riscossione dei diritti d'accisa all'aliquota in vigore alla data in cui i prodotti sono stati spediti.»

*Articolo 7*

All'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE, dopo le parole «articoli 7,», sono aggiunte le parole «15 e 15 bis».

*Articolo 8*

Nel titolo VII della direttiva 92/12/CEE è aggiunto un nuovo articolo 26 bis:

*«Articolo 26 bis*

I prodotti soggetti ad accisa che, anteriormente al 1° gennaio 1993, si trovano in un regime di sospensione diverso da quello di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 1 bis e per i quali tale regime non sia stato appurato si considerano vincolati, dopo tale data, al regime sospensivo dei diritti di accisa.

Quando si tratta del regime sospensivo di transito comunitario interno, le disposizioni vigenti al momento in cui i prodotti sono stati vincolati al regime suddetto continuano ad essere d'applicazione per tutto il periodo in cui i prodotti vi restano assoggettati e ne determinano la durata.

Quando si tratta di un regime sospensivo nazionale, gli Stati membri determinano le condizioni e le formalità cui è subordinato, dopo il 1° gennaio 1993, l'appuntamento di tale regime sospensivo.»

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.259 — British Airways/TAT)**

(92/C 283/09)

1. In data 23 ottobre 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (<sup>1</sup>). Per effetto di tale concentrazione le imprese British Airways Plc e TAT SA acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento del Consiglio il controllo in comune della impresa TAT European Airlines, anteriormente filiale al 100 % di TAT SA, a seguito dell'acquisizione da parte di British Airways Plc del 49,9 % del capitale di TAT European Airlines.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per British Airways Plc: trasporto aereo di passeggeri e di merci e attività connesse;
- per TAT SA: trasporto aereo in proprio e per conto di altri vettori (per mezzo di TAT European Airlines), locazione di aerei, attività connesse al trasporto aereo ed ai servizi di corriere rapido;
- per TAT European Airlines: principalmente, trasporto aereo in proprio e per conto di altri vettori e scuola di pilotaggio.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telefax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.259 — British Airways/TAT, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles.

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989. Rettifica in GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Avviso indicativo riguardante attività di consulenza nel settore del mercato interno e degli affari industriali e in particolare degli appalti pubblici**

**Commissione delle Comunità europee**

(92/C 283/10)

La Commissione delle Comunità europee, direzione generale mercato interno e affari industriali, ha intenzione di concludere contratti in materia di servizi consulenza o studi in rapporto con il suo programma di liberalizzazione del mercato interno degli appalti pubblici.

L'attività da svolgere riguarda gli appalti pubblici e potrebbe interessare i settori qui di seguito sommariamente descritti:

1. progettazione, sviluppo e applicazione di sistemi computerizzati nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni;
2. valutazione dell'incidenza della politica comunitaria in materia di appalti pubblici;
3. codificazione, classificazione e nomenclatura negli appalti pubblici;
4. norme relative alle specifiche degli appalti pubblici e all'accesso ai mercati;
5. assistenza giuridica su questioni relative agli appalti pubblici;
6. assistenza in relazione alle procedure degli appalti pubblici;

La Commissione invita le persone in possesso della necessaria esperienza e capacità che potrebbero avere interesse a concorrere per contratti in uno o in tutti i settori di cui sopra a manifestare il proprio interesse conformemente alla seguente procedura.

- Gli inviti a presentare offerte per contratti specifici che si prevedono superiori a 200 000 ecu saranno pubblicati separatamente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I prequalificati non saranno tenuti a ripresentare la documentazione già inviata.
- Per i contratti inferiori alla soglia di 200 000 ecu, soltanto chi manifesta interesse e supera la procedura di prequalificazione sarà inserito nell'elenco dei proponenti che possono essere invitati a presentare offerte.
- La manifestazione di interesse va inviata preferibilmente per raccomandata, all'indirizzo seguente:
- Commissione delle Comunità europee, direzione generale mercato interno e affari industriali, appalti pubblici, sig.ra M. Mol, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La manifestazione d'interesse va presentata in due buste chiuse. La busta interna, indirizzata al Servizio sopramenzionato, deve recare la seguente dicitura:

«Avviso: DG III/92/S../... risposta da (nome del proponente). Apertura riservata al comitato ad hoc».

Non è ammesso l'impiego di buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare tracce.

— Non verranno presi in considerazione documenti vaghi o incompleti. È richiesta la seguente documentazione:

1. Dati relativi al proponente: nome, stato giuridico, indirizzo, numero di telefono, telex e telefax, nome della persona cui rivolgersi, settore/i di interesse.
2. Descrizione del proponente e delle sue attività, da cui risultino le sue competenze specifiche nel settore o nei settori prescelti e i servizi che è in grado di offrire.
3. Un documento attestante lo stato giuridico del proponente.
4. Qualora il proponente sia una persona giuridica, un documento che elenchi i nomi e le funzioni delle persone appartenenti agli organi direttivi.
5. Un documento che illustri le disponibilità finanziarie del proponente: capitale sociale, fatturato.
6. Informazioni sulle risorse di cui dispone il proponente dalle quali risulti che esso è in grado d'assegnare le infrastrutture e il personale qualificato che si rendano necessari per l'esecuzione del compito affidatogli.
7. Informazioni in merito alle lingue di lavoro del proponente ed a quelle nelle quali è in grado di presentare le sue relazioni.
8. Informazioni sulle risorse informatiche del proponente, compresa la sua capacità di fornire relazioni o dati su dischetti.
9. Riferimento alle esperienze e ai lavori effettuati in passato, con le relative date.
10. Qualora il proponente sia una persona fisica, un curriculum vitae contenente una descrizione particolareggiata delle sue attività, da cui risulti la portata e la durata della sua esperienza.

Poiché l'elenco rimane aperto non viene specificata alcuna data di scadenza per la presentazione della documentazione.

I proponenti saranno informati dell'esito della loro manifestazione d'interesse.

Il fascicolo dei potenziali contraenti sarà considerato valido per due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso. Le persone fisiche e giuridiche interessate che già figurano nell'elenco redatto sulla base della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

*europee* n. C 242 del 27. 9. 1990, pag. 16 non sono tenute a ripresentare la documentazione e le informazioni già inviate in tale occasione, in quanto queste sono ancora considerate valide, ma dovranno fare riferimento ad esse nella loro manifestazione di interesse.

Chi desiderasse ulteriori chiarimenti è pregato di rivolgersi per iscritto alla sig.ra M. Mol, direzione generale mercato interno e affari industriali, all'indirizzo di cui sopra.

---

